



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

NOTA A MARGINE DELLO SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE DI SUOLO COMUNALE PER INFRASTRUTTURE BANDA ULTRA LARGA

Punto 1 – Non necessità di gara per l'individuazione del concessionario (in premessa dell'Atto)

Nei modelli a concessione e a incentivo (quest'ultimo utilizzato per i Piani reti Ultraveloci finanziati con il PNRR, fra cui il Piano Italia 5G), che investono le cosiddette aree bianche, i.e. aree a fallimento di mercato nelle quali nessun operatore privato aveva manifestato, in sede di consultazione pubblica, interesse ad investire offrendo servizi di connettività, il concessionario o aggiudicatario di lavori per la realizzazione della rete a banda ultra larga, individuato con gara pubblica, ha il compito di costruire, manutenere e gestire dal punto di vista tecnico/commerciale, sulla base degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione, la rete, che rimane di proprietà pubblica.

Il Concessionario ha inoltre ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica, ex art. 11 D.lgs. n. 259/2003 (già art. 25 comma 4).

Ai sensi dell'art. 44, 6° comma, D. Lgs. n. 259 del 2003 (art. 88 Codice 2003) "*il rilascio dell'autorizzazione* [generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di

comunicazione elettronica] comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, **nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico** necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie".

Pertanto i Comuni possono concedere le aree, destinate ad ospitare le infrastrutture necessarie alla fornitura dei servizi, esclusivamente agli operatori di telecomunicazioni autorizzati e preventivamente selezionati mediante gara ad evidenza pubblica nazionale per la realizzazione di uno dei Piani pubblici per la banda ultralarga.

Ne consegue che le aree comunali individuate ed asservite alla dislocazione degli impianti ed oggetto dell'installazione delle infrastrutture, sono investite da una situazione di indisponibilità relativa, che ne comporta la giuridica sottrazione alle procedure di gara finalizzate alla selezione competitiva del soggetto assegnatario.

Va soggiunto che la legge 4 luglio 2024, n. 95, legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, cd "decreto coesione", prevede un aggiornamento normativo relativamente all' installazione di impianti di telecomunicazione nell'ambito del "Piano Italia 5G", piano per incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione del 5G finanziato con fondi PNRR. A tal fine, il legislatore all'art 4, ha introdotto il comma 7 bis, che stabilisce: "Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano 'Italia 5G' di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione

di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara".

Punto 2 – Oneri collegati alla Concessione (art. 8 - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE)

La natura del bene oggetto della Concessione, demaniale o del patrimonio indisponibile, determina l'applicazione del regime normativo derogatorio del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per le reti di telecomunicazione. Il comma 816 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), richiamato all'art. 54 del CCE "Divieto di imporre altri oneri" (ex art. 93 Codice 2003) disciplina il Canone Unico Patrimoniale che dal 2021 ha sostituito, , *"la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province"*.

Inoltre, il comma 819 individua con precisione il presupposto di applicazione del CUP:

"a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;".

L'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 ha introdotto il comma 831-bis all'art. 1 della L. n. 160/2019 in base al quale "gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente (cd. "Canone antenne"). Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (ora art. 54 CCE)".

Dunque la nuova disposizione impone un canone nella misura fissa di € 800,00 per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture. Il canone non è modificabile dai singoli Enti, né può essere maggiorato "da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura", coerentemente con quanto prescritto dall'art. 54 CCE.

Dall'esame congiunto dell'art. 1 della L. 160/2019 commi 831-bis, che individua il CUP per la concessione di spazi destinati all'installazione di impianti di Tlc, 816, che introduce il CUP "ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836", e 819, che restringe il campo di applicazione del CUP nell'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché dell'art. 54 CCE e, in particolare, dalla modifica al medesimo apportata dall'art. 1, comma 26, del recente D.Lgs. 48/2024, ove è precisato che la disciplina del CUP si applica "nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia", deriva l'applicabilità del CUP alla sola occupazione di spazi e impianti su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.

Diversa regolamentazione subiscono gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’Ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico (si vedano note interpretative ANCI-IFEL del [2 novembre 2021](#) e del [12 dicembre 2022](#)).

Punto 3 – Localizzazione dell’area in Concessione

Il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (cd. DL Coesione) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” come convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95, nell’ambito delle installazioni di telecomunicazioni introduce una deroga ai regolamenti comunali, limitatamente agli impianti destinati alla copertura delle “aree bianche” previste dal piano Italia 5G e fino al 31 dicembre 2026.

L’art. 4, comma 7-bis) stabilisce infatti che nelle aree bianche, anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 (legge quadro su campi elettrici), gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei pixel:

«7 -bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6,

della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara».

L'ambito applicativo della suddetta deroga è però così circoscritto: - deve trattarsi di nuove infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del Piano "Italia 5G" e capaci di garantire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink; - la deroga riguarda esclusivamente le "aree bianche" ovvero quelle a fallimento di mercato.

I siti inseriti nei piani di localizzazione nell'ambito del Piano "Italia 5G", ricadenti nelle "aree bianche" e capaci di garantire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, sono stati individuati quali aree oggetto di intervento pubblico ponendo un vincolo di posizionamento sul territorio comunale.

Le predette aree sono visualizzabili nel dettaglio sul sistema GIS disponibile al seguente link:
<https://bandaultralarga.italia.it/documenti-e-dati/mappatura-reti-mobili-2021/>

Da ultimo il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8156/2024 dell'11/10/2024, ha riaffermato un principio rilevante ai fini del completamento del Piano Italia 5G previsto nel PNRR, per la realizzazione delle reti mobili ultrabroadband nelle aree a fallimento di mercato individuate da Infratel.

In tema di relazione tra la disciplina comunale per la localizzazione delle SRB, adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 36/2001 e delle varie leggi regionali, e le opere finanziate dal Bando Infratel per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del Piano "Italia 5G", ha concluso che la disciplina dettata dai Regolamenti e dai Programmi di sviluppo comunali non si applica a questa speciale tipologia di interventi, atteso che la funzione dei Piani comunali è quella di razionalizzare la dislocazione delle antenne sul territorio in base alla pianificazione presentata dai gestori; mentre la realizzazione delle nuove SRB per il 5G nelle aree a fallimento di mercato ha un'altra funzione, ovvero

quella di consentire l'infrastrutturazione delle reti proprio nelle aree dove gli operatori non hanno interesse a intervenire, in attuazione di un progetto nazionale, finanziato con fondi PNRR, che prevede l'implementazione della copertura del segnale radiomobile in precise aree individuate nel bando all'allegato D.

L'esigenza di localizzare la rete in aree a fallimento di mercato, zone definite a monte dallo Stato mediante l'indicazione delle coordinate delle aree da coprire, rappresenta una valida giustificazione per consentire la localizzazione anche in are